TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

N. 1933/2025 R.G. Es. Mob. – SUB 1

Il giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 03/12/2025;

osserva:

La creditrice procedente D S.r.l. ha sottoposto a pignoramento il credito per lavori di appalto spettante alla società C S.r.l. (appaltatrice) nei confronti del Comune di (stazione appaltante).

Dopo la notificazione dell'atto di pignoramento, il Comune di ha risolto unilateralmente il contratto di appalto con C S.r.l. per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (norma applicabile *ratione temporis* al rapporto contrattuale).

Il punto centrale della controversia è rappresentato dagli effetti dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto da parte del Comune, risoluzione pacificamente successiva al pignoramento.

In particolare, secondo la prospettazione della parte creditrice procedente, la risoluzione contrattuale, in quanto successiva al pignoramento, non può produrre effetti in pregiudizio del creditore pignorante, con conseguente sopravvivenza, ai fini del processo esecutivo, del credito della società appaltatrice verso il Comune (art. 2917 c.c.).

Invece, secondo la diversa prospettazione del Comune di , opponente, la risoluzione contrattuale deve ritenersi produttiva di effetti anche nei riguardi del creditore pignorante D , sia per la natura pubblicistica dello strumento di autotutela attivato dal Comune (risoluzione ex art. 108 D. Lgs. 50/2016), sia per la necessaria compensazione, prevista dal comma 5 del citato art. 108, tra il credito per lavori maturato dall'appaltatore e il controcredito per danni, penali ed altri oneri sorto in capo alla stazione appaltante: compensazione che rende illiquido e inesigibile il credito oggetto di pignoramento (peraltro indicato come largamente inferiore al controcredito del Comune).

Ora, ritiene il giudicante che, nel caso in esame, tenuto conto della sommaria cognizione propria della presente fase, assumano decisivo rilievo le seguenti considerazioni.

Se è vero che la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto è stata emessa dal Comune di in data successiva al pignoramento, è tuttavia verosimile, e comunque non può essere escluso in questa fase, che il controcredito fatto valere dal Comune – per danni, penali ed oneri a carico della società appaltatrice – trovi causa e fonte in condotte di inadempimento realizzate dall'appaltatrice anteriormente al pignoramento.

Tale evenienza, se accertata a mezzo di istruttoria, renderebbe la compensazione tra i due crediti, della società appaltatrice e del Comune, operante anche in pregiudizio del creditore che ha pignorato

Firmato Da: BIANCO LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7391e8ae927708ffe7a29c33668dde99

il primo credito.

Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. (il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione) ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante», non rilevando invece il fatto che l'accertamento o la liquidazione del controcredito siano avvenute soltanto dopo il pignoramento (Cass. 13647/2019, 12327/2005).

Pertanto, in attesa del giudizio di merito e dell'accertamento istruttorio di cui si è detto, l'entità delle somme in contestazione, la natura pubblica delle stesse e l'inevitabile difficoltà di ripetizione cui si troverebbe esposto, in caso di pagamento, il Comune consigliano ed anzi impongono di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione impugnata.

L'incertezza e la particolarità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese della presente fase d'urgenza.

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione in data 11-13/10/2025, pronunciata a favore di D S.r.l. ed a carico del terzo pignorato Comune di .

Fissa termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.

Compensa tra le parti le spese della presente fase d'urgenza.

Si comunichi.

Treviso, 22/12/2025.

Il G.E.

Dott. Leonardo Bianco

Firmato Da: BIANCO LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7391e8ae927708ffe7a29c33668dde99